

Tabella di sintesi dei principali limiti di finanza pubblica per EE.LL. e SSR

Indice generale

01 Divieto di retribuire incarichi ai titolari di cariche elettive.....	5
1. Eliminazione di ogni compenso per gli organi collegiali.....	7
2. Riduzione del 10% del compenso spettante agli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.....	7
2-bis Limite retributivo a incarichi aggiuntivi.....	9
Limite massimo retributivo per PP.AA. e società partecipate.....	9
2-ter Divieto di corrispondere assegni ad personam in caso di passaggi tra PP.AA.....	11
2-quater Riduzione all'80% del costo complessivo del 2013 dei compensi degli amministratori delle società controllate da PP.AA.....	13
3. Obbligo di far confluire i compensi per partecipazione a organismi di direzione e controllo, nel fondo per il trattamento accessorio.....	13
3-bis Abrogazione dei compensi agli avvocati pubblici in caso di compensazione, e limitata corresponsione in caso di recupero spese legali.....	15
3-ter Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria.....	15
3-quater Abrogazioni per i dirigenti degli incentivi per la progettazione. Limite massimo del 50% della retribuzione per il restante personale.....	17
3-quinquies Introduzione incentivi per programmazione, controllo e direzione, ma non per i dirigenti.....	17
4. Obbligo di assegnazione ai fondi per il trattamento accessorio dei compensi percepiti dai pubblici dipendenti per collegi arbitrali o collaudi di lavori pubblici, servizi e forniture.....	20
4-bis Divieto di corrispondere somme per incarichi aggiuntivi a dirigenti generali.....	23
4-ter Obbligo di porre a economia di bilancio il 50% dei ricavi netti da convenzioni dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.....	23
4-quater Divieto di affidare incarichi a dipendenti pubblici in part-time che svolgono attività professionale.....	23
5. Riduzione al 20% rispetto al 2009 degli incarichi di studio e consulenza.....	23
6. Riduzione al 80% del 2013 (per il 2014) e al 75% del 2014 (per il 2015) del limite di spesa degli incarichi di studio e consulenza. Non nel 2016 e 2017.....	26
6-bis Limiti, in percentuale della spesa del personale, alla spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché di collaborazione coordinata e continuativa. Fino al 31/12/2016.....	27
6-ter Limiti percentuali agli incarichi dirigenziali a tempo determinato.....	28
7. Divieto di rinnovo/proroga degli incarichi di consulenza.....	29
7-bis Divieto per le PP.AA. di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.....	31
8. Divieto di attribuire incarichi di consulenza a soggetti posti in quiescenza che abbiano svolto le medesime attività nell'ultimo anno di attività.....	31
8-bis Divieto di attribuire incarichi di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi a soggetti in quiescenza.....	31
9. Divieto di attribuire per 5 anni incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca a soggetti posti in quiescenza anticipatamente.....	33
10. Divieto di conferire incarichi di consulenza in materia informatica, se non in casi eccezionali.....	33
10-bis Divieto per i dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, di svolgere attività presso i soggetti privati destinatari dei medesimi poteri.....	33

11. Riduzione al 20% della spesa media degli anni 2010-2011 per mobili e arredi, negli anni 2013, 2014, 2015, 2016.....	33
12. Riduzione al 20% spese di pubbliche relazioni, e rappresentanza.....	35
13. Divieto di spesa per sponsorizzazione.....	35
14. Possibilità di compensazione tra le spese per pubbliche relazioni, e rappresentanza ABROGATO.....	35
15. Riduzione della spesa per missioni al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.....	35
Eliminazione dell'indennità chilometrica.....	35
Eliminazione delle diarie per missioni all'estero.....	35
16. Riduzione al 50% delle spese sostenute per attività di formazione.....	37
17. Riduzione della spesa per autovetture all'80 per cento della spesa sostenuta nel 2009.....	37
18. Riduzione della spesa per autovetture al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2011.....	37
19. Divieto di stipula di contratti di acquisto o leasing di autovetture e revoca delle procedure di acquisto iniziate dopo il 09/10/2012 fino al 31/12/2016.....	39
20. Esclusione dei limiti per le autovetture e per i mobili e gli arredi (commi 141-143) per alcuni casi.....	39
21. Applicazione condizionata dei commi sulle autovetture e della riduzione delle spese per mobili e arredi alle regioni.....	39
22. Divieto di monetizzazione delle ferie, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro.....	39
23. Blocco retribuzioni di tutti i dipendenti al valore del 2010. - NON PIÙ VIGENTE DAL 2015.....	42
24. Riduzioni trattamenti oltre i 90.000 euro e oltre i 150.000 euro.....	42
(comma dichiarato incostituzionale).....	42
25. Estensione della predetta riduzione ai medici convenzionati con il SSN.....	44
26. Blocco compensi per rinnovo incarichi dirigenziali - NON PIÙ VIGENTE DAL 2015.....	44
27. Blocco dei fondi del trattamento accessorio del personale, e la riduzione degli stessi fondi in proporzione alla riduzione del personale - NON VIGENTE NEL 2015 (cfr punto seguente).....	44
27-bis Obbligo per gli EE.LL. e enti del SSN per il 2015 riduzione dei fondi per la contrattazione integrativa all'importo del 2004 ridotto del 10%;47	47
28. Blocco delle assunzioni e turn-over.....	49
28bis Divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo in caso di superamento dei limiti dei tempi medi di pagamento INCOSTITUZIONALE...53	53
28-ter Blocco di assunzioni negli EE.LL. e Regioni per gli anni 2015-2016.....	54
29. Divieto di conteggiare la mobilità in uscita come risparmio per successive assunzioni.....	54
30. Riduzione della spesa per personale "flessibile" al 50% di quella del 2009, e limite del 100% per gli enti in linea con l'obbligo di riduzione delle spese di personale.....	56
31. Equiparazione dei trattenimenti in servizio alle nuove assunzioni ABROGATO.....	60
32. Inefficacia trattenimenti già disposti a luglio 2010, ma con decorrenza successiva al 1° gennaio 2011.....	60
32-bis Abrogazione del trattenimento in servizio, e applicazione del recesso unilaterale al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva anche ai dirigenti sanitari del SSN, ma non ai direttori di struttura complessa.....	60
33. Possibilità di non rinnovare, a scadenza, un incarico dirigenziale anche in assenza di valutazione negativa, e possibilità, anche in assenza di valutazione negativa, di conferire un incarico di valore inferiore.....	62
34. Possibilità, prima della scadenza, di assegnare un diverso incarico dirigenziale.....	62
35. Limiti alla compravendita o alla locazione di immobili.....	62

36. Riduzione dei corrispettivi per appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi del 5% per il 2012 e del 10% per il 2013 per gli enti del SSN.....	65
36-bis Autorizzazione alle PP.AA. di riduzione del 5% degli importi dei contratti di fornitura di beni e servizi.....	65
36-ter Obbligo per gli enti SSN di rinegoziare i contratti per una riduzione annua del 5%.....	65
36-quater Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo.....	67
36-quinquies Divieto per gli enti del SSN di pagare fatture di farmaci senza indicazione di AIC e quantità dal 2018.....	67
37. Scioglimento o alienazione di società "in house" ABROGATO.....	67
38. Divieto di affidamenti diretti alle società "in house" a decorrere dal 01/01/2014 ABROGATO.....	67
39. Obbligo liquidazione società per i comuni sotto i 30.000 abitanti ABROGATO.....	69
40. Obbligo per i comuni tra 30.000 e 50.000 abitanti di detenere la partecipazione di una sola società ABROGATO.....	69
40-bis Obbligo per i Comuni non capoluogo di acquisizione tramite soggetti aggregatori.....	71
40-ter Obblighi di acquisti centralizzati per talune categorie merceologiche e trasmissione dei contratti all'ANAC.....	71
40-quater Obbligo di approvare il programma biennale degli acquisti e divieto di finanziare acquisti al di fuori del programma.....	73
41. Obblighi di pubblicazione dei pagamenti della PA, costituenti condizione di efficacia a partire dal 01/01/2013 - ABROGATO.....	75
42. L'interpretazione delle norme in materia di personale pubblico nelle pronunce di nomofilachia delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo.....	77
43. Deposito e inoltro conti giudiziali.....	79
44. I compensi extra e il principio di omnicomprensività della retribuzione (artt. 24 e 45 del D.lgs. 165/2001).....	80
45. Le progressioni economiche e produttività secondo criteri automatici (l'anzianità di servizio o la qualifica).....	80
46. Nuova procedura per l'approvazione dei contratti integrativi/decentrati.....	81
47. Impegni pluriennali e le condizioni chiarite dalla Circolare RGS n. 9 del 12/03/2012.....	82

REVISIONE	DATA	OGGETTO REVISIONE	MOTIVO REVISIONE
76	12/04/2017	3-quinquies	Inserita in nota Corte dei Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 7/2017/QMIG
77	08/05/2017	01 30 28 36-quinquies	Aggiunta la modifica dell'art. 22 DL 50 del 24/04/2017 Aggiunta la modifica dell'art. 22 DL 50 del 24/04/2017 Aggiunta la modifica dell'art. 22 DL 50 del 24/04/2017 Inserito il divieto introdotto dall'art. 29 del DL 50/2017
78	19/06/2017	19, 6, 6bis	Inserito nel titolo che si applica fino al 31/12/2016
79	28/09/2017	3-quinquies	Inserito in nota Comunicato Anac dle 06/09/2017
80	04/03/2018	3-quinquies 7-bis	Inserita in nota il deferimento alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti della questione se gli incentivi sono ricompresi o meno nel tetto del trattamento accessorio, alla luce della legge di stabilità 2018 Inserita in nota la proroga a gennaio 2019 dei contratti co.co.co. della PA
	27/03/2018	2 12 2-quater	Inserita una nota di aggiornamento sulla proroga/efficacia della norma Messa in nota l'esenzione di cui all'art. 22, comma 5-quater del DL 50/2017 Inserita in nota Corte dei Conti Veneto, deliberazione n. 31/2018/PAR

Sintesi	Norma	Note	Testo norma
----------------	--------------	-------------	--------------------

<p>01 Divieto di retribuire incarichi ai titolari di cariche elettive</p>	<p>Art. 5 co. 5 DL 78/2010 come modificato dall'art. 22 DL 50 del 24/04/2017</p>	<p>L'art. 22 DL 50 del 24/04/2017 ha modificato la norma (cfr. box a lato)</p> <p>Per sintesi: cfr Corte dei Conti Veneto, del 131/2017/PAR.</p> <p>Passaggio fondamentale: la Sezione delle Autonomie:della Corte dei conti (SEZAUT/11/2016/QMIG dep. 31/03/2016), sulla questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ha pronunciato il seguente principio di diritto: <i>"La disciplina vincolistica contenuta nell'art. 5, comma 5, decreto - legge n. 78/2010 si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato. Tuttavia, in forza di un'interpretazione sistematica che tenga conto della norma di interpretazione autentica di cui all' art. 35, co. 2-bis del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) è possibile configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive. Tale eccezione è da intendersi riferibile alla sola tipologia di incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta norma (collegi dei revisori dei conti e sindacali e revisori dei conti).Il revisore dei conti di un Comune, nominato successivamente sia all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010 sia al nuovo sistema di nomina dell'organo di revisione degli Enti locali, ha diritto a percepire il compenso professionale ai sensi dell'art. 241 del TUEL nel caso in cui sia Consigliere comunale in altra Provincia".</i></p> <p>Cfr per parere contrario Ministero</p>	<p>Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa vigente, <u>nei confronti dei titolari di cariche elettive</u>, lo svolgimento di <u>qualsiasi incarico</u> conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo <u>esclusivamente al rimborso delle spese</u> sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.</p> <p>Art. 22 DL 50 del 24/04/2017 All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti, infine i seguenti periodi: <u>"Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale e' rivestita la carica elettiva. In caso di carica elettiva comunale, l'ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente presso il quale e' rivestita la carica elettiva. Il conferimento e' effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente."</u></p>
--	--	---	---

		<p>Interno n. 10313 del 5 novembre 2015.</p> <p>La Corte Costituzionale, con sentenza n. 151/2012 (confermata da 99/2014), ha dichiarato legittima la norma, affermando:</p> <p><i>7.1 Alla <u>disposizione denunciata</u> va infatti <u>riconosciuta</u>, contrariamente all'assunto della ricorrente, natura di <u>principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica</u>, la cui determinazione spetta allo Stato e dal quale possono legittimamente derivare limitazioni all'autonomia organizzativa e di spesa delle Regioni.</i></p> <p><i>7.1.1.- In via preliminare, va osservato che il comma impugnato, nel richiamare l'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), <u>si riferisce espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e, quindi, anche alle Regioni e alle Province autonome</u></i></p> <p><i>7.1.2.- Il comma denunciato introduce il <u>principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle indicate pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive</u> (inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo), in forza del quale i soggetti che svolgono detti incarichi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.</i></p>	
--	--	---	--

<p>1. Eliminazione di ogni compenso per gli organi collegiali</p>	<p>Art. 6 co. 1 DL 78/2010</p>	<p>Da coordinare con la disposizione di cui al comma 3, di cui al punto successivo.</p>	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.</p>
<p>2. Riduzione del 10% del compenso spettante agli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo</p>	<p>Art. 6 co. 3 DL 78/2010</p>	<p>Non è stata fatta nessuna proroga, quindi: - <u>la riduzione del 10% dei compensi sembra rimanere</u>, perchè è "a decorrere dal 1° gennaio 2011", mentre il limite degli emolumenti che non devono superare quelli vigenti al 30 aprile 2010, è efficace fino al 31/12/2017.</p> <p>Il decreto milleproroghe 2017 (DL 244/2016 con l'art. 1 c. 1 ha disposto: "le parole: «Sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al <u>31 dicembre 2017</u>»"</p> <p>Il decreto milleproroghe 2016 (DL 210/2015), con l'art. 10 c. 5, proroga le disposizioni: 5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « Sino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « <u>Sino al 31 dicembre 2016</u> »</p> <p>La norma è stata <u>prorogata</u> fino al <u>31/12/2015</u>, dall'art. 10 co. 5 DL 192/2014 5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "Sino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2015"</p> <p>La Corte dei Conti Sezione Regionale di</p>	<p>3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, <u>a decorrere dal 1° gennaio 2011</u> le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, <u>corrisposti dalle pubbliche amministrazioni</u> di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai <u>componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo</u>, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, <u>sono automaticamente ridotte del 10 per cento</u> rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. <u>Sino al 31 dicembre 2017</u>, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio</p>

controllo per la Puglia, con deliberazione n. 148/PAR/2015, ha ritenuto, confermando un costante orientamento, che la riduzione si applica pure ai revisori degli Enti Locali:

"Come recentemente sostenuto sul tema da questa Sezione, in sede consultiva, a seguito di identico quesito di altro Comune (deliberazione n.143/PAR/2015), in conformità al costante orientamento espresso in materia dalle Sezioni regionali di controllo, orientamento seguito recentemente anche dalla Direzione centrale della Finanza locale del Ministero dell'Interno (nota n.14951 del 26 marzo 2015), l'art.6, co.3, del D.L. n.78/2010 è applicabile anche agli Organi di revisione degli enti locali (...)

Per le ragioni già espresse recentemente da questa Sezione in analoga occasione (deliberazione n.143/PAR/2015), non risulta rilevante in senso contrario quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n.4/2014, trattandosi di deliberazione in cui la questione in argomento è stata affrontata solo indirettamente, in via del tutto incidentale e rispondendo a quesito riguardante altra normativa"

Fa riflettere l'espressione di "titolari di incarichi di qualsiasi tipo", che, interpretata letteralmente, comporterebbe la riduzione del 10% del compenso degli incarichi di consulenza. E' da notare che tale ultima frase è aggiunta rispetto all'analoga disposizione dell'art. 1 comma 58 della finanziaria 2007, e quindi non sembra una "distrazione"

La norma fa salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che aveva disposto una analoga riduzione.

<p>2-bis Limite retributivo a incarichi aggiuntivi Limite massimo retributivo per PP.AA. e società partecipate</p>	<p>Art. 1 co. 672 L. 208/2015</p> <p>Art. 23-ter co. 2 DL 201/2011</p> <p>Art. 1 co. 471-472 L. 147/2013</p> <p>Art 13 co. 1 DL 66/2014</p>	<p>La legge di stabilità (L. 208/2015) ha esteso tale divieto anche alle società partecipate indirettamente dalle PP.AA.</p> <p>La Corte Costituzionale ha ritenuto legittima tale norma, anche con riferimento ai dipendenti regionali, con la sentenza n. 153 dep. 14/07/2015, dove, tra l'altro, si dice:</p> <p><i>3.- A quanto appena esposto, deve comunque aggiungersi che l'impugnata misura di contenimento finanziario non ricadrebbe in alcun caso, come invece reputa la Regione, in una materia di competenza regionale.</i></p> <p><i>Questa Corte ha più volte statuito che il trattamento economico dei dipendenti pubblici va ricondotto alla materia dell'«ordinamento civile», prevalendo quest'ultimo ambito di competenza su ogni tipo di potestà legislativa delle Regioni, e quindi anche sulle attribuzioni fatte valere, nella sua impugnazione, dalla Regione ricorrente in materia di organizzazione amministrativa (sentenza n. 19 del 2013), nonché in materia di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 225 del 2013).</i></p> <p>Circolare MEF-RGS n. 8 Prot. 7845 del 02/02/2015 ha precisato che:</p> <p><i>il tetto retributivo in parola, ... si applica, anche a quelli derivanti da rapporti di lavoro con le altre amministrazioni pubbliche ... nell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165/2001 (es. Università, Regioni, enti del SSN, enti pubblici regionali, enti locali, Camere di Commercio ecc.), con le Autorità amministrative indipendenti e con gli enti pubblici economici nonché agli</i></p>	<p>L. 208/2015 co.672. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni.</p> <p>DL 201/2011 Art. 23-ter co. 2. Il personale di cui al comma 1 che <u>e' chiamato, conservando il trattamento economico</u> riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di <u>funzioni direttive, dirigenziali o equiparate</u>, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, <u>non può ricevere</u>, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o <u>anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito</u></p> <p>L. 147/2013 art. 1 co. 471. <u>A decorrere dal 1° gennaio 2014</u> le disposizioni di cui all'articolo 23 -ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi</p>
---	---	---	--

		<p><i>emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle medesime amministrazioni ... e delle autorità amministrative indipendenti, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.</i></p> <p>L'all. A della DGR Veneto n. 2093 del 10/11/2014, ha precisato che <u>Il D.L. n. 66/2014, come convertito, ha esteso l'ambito di applicazione del citato art. 23-ter nel modo seguente:</u></p> <p><u>è previsto che siano computate in modo cumulativo anche le somme comunque erogate all'interessato in ragione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con enti pubblici economici (oltre che con le PA di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e con le autorità amministrative indipendenti), nonché le somme comunque erogate agli interessati a carico di società partecipate in via diretta o indiretta dalle amministrazioni pubbliche;</u></p> <p><u>è inoltre stata stralciata la previsione della Legge di stabilità 2014 (art. 1 comma 473) che escludeva dal calcolo del tetto retributivo i compensi percepiti per prestazioni occasionali, che sono quindi ricompresi ora nel cumulo.</u></p>	<p>cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23 -ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.</p> <p>473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni.</p> <p>DL 66/2014 art. 13 co. 1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. <u>Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente articolo.</u></p>
--	--	--	--

<p>2-ter Divieto di corrispondere assegni ad personam in caso di passaggi tra PP.AA.</p>	<p>Art. 1 co. 458 L. 147/2013</p>	<p>Circolare MEF-RGS n. 8 Prot. 7845 del 02/02/2015 ha precisato che:</p> <p><i>In materia di trattamento economico vanno segnalate anche le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 458 e 459, della legge n. 147/2013. Il primo di tali commi abroga l'articolo 202 del D.P.R 10 gennaio 1957, n. 3 e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti disposizioni in materia di trattamento economico spettante al personale statale nei casi di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione statale. Lo stesso comma 458, inoltre, al secondo periodo, specifica che <u>ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.</u> Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 147/2013, <u>non è più possibile attribuire nuovi assegni personali, al fine di mantenere più elevati trattamenti economici, in tutti quei casi di passaggio di carriera presso la stessa o altra amministrazione già disciplinati dall'articolo 202 del testo unico di cui al D.P.R. n. 3/1957 e dall'articolo 3, commi 57 e 58, della legge n. 537/1993, nonché nei casi di rientro nei ruoli di provenienza al termine dell'incarico temporaneamente svolto dal dipendente presso altra amministrazione.</u></i></p> <p>Cfr anche : Corte dei Conti, Liguria deliberazione n.52/2014/PAR. Per i dipendenti degli EE.LL., vedere anche Corte dei Conti, Veneto, Deliberazione n. 816/2014/PAR</p> <p>Cfr. (per tutte le PP.AA.) anche Corte di Cassazione Civile, sez. L,</p>	<p>458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, e' sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'.</p>
---	---------------------------------------	---	--

		<p>sentenza n. 25245 del 27 novembre 2014:</p> <p><i>Come più volte affermato (cfr., ad esempio, Cass. 15 ottobre 2013 n. 23366) che, in tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento.</i></p>	
--	--	---	--

<p>2-quater Riduzione all'80% del costo complessivo del 2013 dei compensi degli amministratori delle società controllate da PP.AA.</p>	<p>Art. 4 co. 4 DL 95/2012 Come modificato Art. 16 DL 90/2014</p>	<p><u>Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Veneto, deliberazione n. 31/2018/PAR</u> Si ritiene, pertanto, che tale limite debba essere prioritariamente individuato applicando il tetto fatto esplicitamente salvo dal D.lgs. 175/2016, ovvero quello dell'80% del costo complessivamente sostenuto per il compenso degli amministratori di una società partecipata nel 2013 previsto dall'art. 4, comma 4, D.L. 95/2012, con il correttivo per cui, in assenza di emolumenti erogati nel 2013, si vada a considerare, a ritroso, l'onere sostenuto nell'ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo con l'indeffettibile vincolo della "stretta necessarietà" enucleato dalla sopra citata <u>deliberazione n. 1/2017/QMIG, resa in sede nomofilattica dalla Sezione delle Autonomie.</u></p> <p>La Corte dei Conti, sezione di controllo per la Sardegna, con la deliberazione n. 50/2015/PAR ha precisato che: <i>... il limite dell'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013 si applica al trattamento economico complessivamente considerato, comprensivo del compenso fisso e dell'eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati</i></p>	<p>Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle <u>società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche</u> di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, <u>che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato</u> devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconfirabilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, <u>il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società</u>, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, <u>non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013</u></p>
<p>3. Obbligo di far confluire i compensi per partecipazione a organismi di direzione e controllo, nel fondo per il trattamento accessorio.</p>	<p>Art. 6 co. 4 DL 78/2010</p>	<p>L'ultimo periodo precisa che la disposizione si applica anche agli incarichi in corso</p> <p>Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 669/2011/PAR</p> <p><i>Ferma restando ogni questione in ordine alla circostanza che anche prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, potesse essere riconosciuta un'indennità continuativa a soggetti qualificati come amministratori</i></p>	<p>All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti <u>direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.</u>" La disposizione di cui al presente comma si applica <u>anche agli incarichi in corso</u> alla data di entrata in vigore del presente provvedimento</p>

		<p><i>dell'Azienda Speciale, ente strumentale dell'amministrazione locale, sicuramente dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge 122 del 2010 e, in particolare, della previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 6, non è più possibile attribuire alcun compenso ai soggetti che facciano parte di organi collegiali delle Istituzioni o delle Aziende Speciali. 2) il comma 2 trova applicazione anche per i componenti dell'organo di revisione dell'azienda speciale comunale visto che nell'espressione <<agli organi collegiali, anche di amministrazione>> rientrano anche i componenti degli organi di controllo, quali i revisori dell'azienda speciale. 3) questa Sezione ritiene che la medesima sia d'immediata applicazione agli organi collegiali in essere.</i></p>	
--	--	---	--

<p>3-bis Abrogazione dei compensi agli avvocati pubblici in caso di compensazione, e limitata corresponsione in caso di recupero spese legali</p>	<p>Art. 9 DL 90/2014</p>	<p>Il comma 8 precisa: In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere <u>dal 1° gennaio 2015</u>, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 <u>non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti</u></p>	<p>1. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. <u>Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni,</u> in base alle norme del regolamento delle stesse. Il presente comma <u>non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale</u> negli enti pubblici e negli enti territoriali.</p> <p>2 In tutti i <u>casì di pronunciata compensazione integrale delle spese,</u> ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, <u>non sono corrisposti compensi professionali.</u></p> <p>3. I commi 1, terzo periodo, e 2 si applicano alle <u>sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.</u></p> <p>...</p> <p>8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonche' il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. <u>In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse,</u> ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato</p>
<p>3-ter Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria</p>	<p>Art. 10 DL 90/2014</p>	<p>Corte dei Conti, Sez. Autonomie n. 21/SEZAUT/2015/QMIG ha precisato: <i>"Alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C.</i> <i>In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria</i></p>	<p>1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' abrogato. 2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia."</p> <p>2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque <u>a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale,</u> una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo</p>

successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti".

comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

2. 2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. 2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica"»

<p>3-quater Abrogazioni per i dirigenti degli incentivi per la progettazione. Limite massimo del 50% della retribuzione per il restante personale</p>	<p>Art. 13-13bis DL 90/2014</p>	<p>Il divieto si applica solo al personale dirigenziale.</p> <p>La Corte dei Conti, Sezione delle autonomie (n. 11/2015/QMIG, dep. 24 marzo 2015) ha enunciato il seguente principio di diritto: <i>"l'obbligo di non superare nella corresponsione di incentivi al singolo dipendente, nel corso dell'anno, l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, è applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90"</i>.</p> <p>Con deliberazione n. 33 del 7 giugno 2010 la Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo ha affrontato la specifica questione riguardante <u>l'inclusione o meno dell'Irap dovuta dall'ente tra gli oneri da portare in detrazione dai compensi professionali da erogare, affermando conclusivamente che " .. mentre sul piano dell'obbligazione giuridica, rimane --~ - ---- chiarito che l'Irap grava sull'amministrazione (secondo bloc.co delle citate disposizioni), -su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di "tutti gli oneri", l'amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l'onere Irap, come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico</u></p>	<p>1. I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati.</p>
<p>3-quinquies Introduzione incentivi per programmazione, controllo e direzione, ma non per i dirigenti</p>	<p>Art. 113 co. 2 e 3 DLgs 50/2016</p>	<p>Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Puglia, deliberazione n. 9/2018/QMIG</p> <p>la Sezione regionale di controllo per la Puglia sottopone al Presidente della</p>	<p>2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al <u>2 per cento</u> modulate sull'<u>importo dei lavori posti a base di gara</u> per le <u>funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici</u> esclusivamente per le attività di <u>programmazione della</u></p>

Corte la valutazione dell'opportunità di deferire alle Sezioni riunite in sede di controllo o alla Sezione delle Autonomie la questione di massima volta ad accertare la natura giuridica della spesa per incentivi per funzioni tecniche e l'eventuale esclusione dalla spesa del personale e del trattamento accessorio alla luce della novella normativa di cui all'art. 1, comma 526, della L n. 205/2017

ANAC, comunicato del Comunicato del Presidente del 6 settembre 2017:
deve ritenersi che per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione. Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 113 del nuovo codice dei contratti si applicano alle attività incentivate svolte successivamente all'entrata in vigore del Codice

Gli incentivi per programmazione e controllo negli appalti (art. 113 co. 2), non possono superare il tetto per il fondo della contrattazione integrativa.

Corte dei Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 7/2017/QMIG
non si ravvisano poi, gli ulteriori presupposti delineati dalle Sezioni riunite (nella richiamata delibera n. 51/2011), per escludere gli incentivi di cui trattasi dal limite del tetto di spesa per i trattamenti accessori del personale

Corte dei conti, Sezione del controllo per la Regione Sardegna, Deliberazione n. 122/2016/PAR
Successivamente al deposito della citata pronuncia della Sezione delle Autonomie, è entrata in vigore, in data 19 aprile 2016, la disposizione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, che recita:

spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

"a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. ..."

Dalla lettura della norma emerge chiaramente che, nel nuovo quadro normativo introdotto dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il 2% dell'importo posto a base di gara non è più destinato alla remunerazione della fase della progettazione, bensì a beneficio delle fasi della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, della direzione dei lavori e dei collaudi, allo scopo di incentivare la realizzazione dell'opera a regola d'arte, nei tempi e con i costi previsti dal progetto.

4. Obbligo di assegnazione ai fondi per il trattamento accessorio dei compensi percepiti dai pubblici dipendenti per collegi arbitrali o collaudi di lavori pubblici, servizi e forniture

Art. 61 co. 9 DL 112/2008

La Circolare RGS n. 36/2008 ha precisato (commento a comma 8):

Per quanto riguarda gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale si evidenzia, anche in questo caso, che – considerata la previsione di cui citato comma 17, secondo periodo – tali enti non devono procedere al versamento al bilancio dello Stato.

Pertanto, si ritiene che le suddette economie di spesa debbano incidere in termini positivi sui rispettivi saldi di bilancio (ndr per i collaudi).

Per i collegi arbitrali invece, nella medesima circolare (commento al comma 9):

A tal proposito si ritiene utile evidenziare che il 50% del compenso spettante al dipendente per le attività di componente o segretario del collegio arbitrale e di collaudo debba essere riassegnato dall'amministrazione ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente".

La Corte Costituzionale ha interpretato nella sentenza n. 341/2009

». Alla luce di tale disciplina, deve quindi ritenersi che la disposizione censurata sia applicabile anche agli enti territoriali nella parte in cui prevede la riduzione dal 2 per cento allo 0,5 per cento dell'incentivo che può essere corrisposto ai dipendenti ai sensi dell'art. 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ma deve escludersi che essa sia applicabile agli enti territoriali nella parte in cui impone l'obbligo di versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato le riduzioni di spesa derivanti da tale misura (cioè l'1,5 per cento). Pertanto, non risultando applicabile alle Regioni l'obbligo di versare allo Stato le

Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale e' versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e' riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

somme non più dovute ai dipendenti regionali, non si produce l'effetto lesivo dell'autonomia finanziaria regionale paventato dalle ricorrenti, consistente nella acquisizione al bilancio dello Stato di risorse regionali dirette a compensare attività svolte da dipendenti regionali" (motivazione punto 3.3.2.).

Infine la Corte dei Conti SS.RR., n. 58 del 06/12/2010, ha stabilito che:

l'art. 35, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183 [...] nell'abrogare il succitato comma 7-bis dell'art. 61, ha riportato ad una somma non superiore al 2 per cento la percentuale prevista dall'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. del 12 aprile 2006, n.163.

Per quanto, poi, riguarda le perplessità interpretative relative al previsto obbligo di versamento al bilancio dello Stato degli emolumenti oggetto del comma 9, fa chiarezza, come affermato dalla Corte Costituzionale, quanto previsto dal comma 17 dello stesso art. 61, il quale precisa che tale disposizione non si applica, tra l'altro, agli enti territoriali, dovendosi, pertanto, escludere che gli enti locali debbano versare al bilancio dello Stato le nuove risorse derivanti dall'applicazione del comma 9 [1,5 per cento, ai tempi della pronuncia della Corte].

Ciò è quanto, peraltro, viene esplicitamente indicato nella Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 2 del 22 gennaio 2010, dove è previsto che, fermo restando che nulla debba essere versato al bilancio dello Stato da parte degli enti territoriali, il 50 per cento del compenso spettante al dipendente per l'attività di componente o segretario del collegio arbitrale o di collaudo debba essere riassegnato dall'amministrazione

territoriale ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente.

Risolvendo un contrasto interpretativo (cfr Corte dei Conti Emilia Romagna 269/2013/PAR e Corte dei Conti Veneto, 2/2015/PAR), la Sezione delle autonomie della Corte dei conti (12/SEZAUT/2015/QMIG) ha pronunciato i seguenti principi di diritto:

nel caso di incarico conferito a personale di altra amministrazione, la quota di compenso debba essere versata, a prescindere dalla provenienza del finanziamento, all'amministrazione in cui il dipendente presta servizio,

E

"nel caso di incarico conferito a personale dipendente di altre amministrazioni, destinatario della quota di riduzione dei compensi relativi alle prestazioni di cui all'art. 61, comma 9, del d.l. n. 112 del 2008 è l'ente di provenienza, che ha autorizzato l'incarico medesimo".

4-bis Divieto di corrispondere somme per incarichi aggiuntivi a dirigenti generali	Art. 9 co. 3 DL 78/2010		A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota deil'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.
4-ter Obbligo di porre a economia di bilancio il 50% dei ricavi netti da convenzioni dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi	Art. 43 co. 3 L 449/1997 Cfr anche Art. 7 co. 4 lett. F DPCM 27/03/2000		3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4-quater Divieto di affidare incarichi a dipendenti pubblici in part-time che svolgono attività professionale	Art. 1 co. 56-bis L 662/1996	Il Tribunale di Milano in una sentenza di ottobre 2016 (cfr ItaliaOggi del 11/10/2016) ha stabilito la nullità dell'incarico ad un avvocato-docente contro il Ministero dell'Istruzione, con nullità del ricorso	Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.
5. Riduzione al 20% rispetto al 2009 degli incarichi di studio e consulenza	Art. 6 co. 7 DL 78/2010	Vedi possibilità di compensazione con spese di pubblicità, convegni, e di rappresentanza. Vedi differenza con art. 9 co. 28 La Corte dei conti, Sezioni Riunite per il Trentino Alto Adige/Südtirol, in sede di giudizio di parificazione 2013 del rendiconto della Provincia Autonoma di Bolzano, ha precisato (p. 155): <i>Ribadisce nuovamente la Corte dei conti che per spesa "sostenuta", ai fini dei risparmi di spesa dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 si intende quella "impegnata" e non quella "pagata". (cfr. Circolare del Dipartimento</i>	7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse

della Ragioneria Generale dello Stato n. 6 del 15 febbraio 2005, richiamata anche dalla circolare n. 3/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica.)

Dipartimento Funzione Pubblica, Circ. 3/2011

La Corte dei conti SS.RR. in sede di controllo, con deliberazione n. 6 del 15 febbraio 2005, ha fornito una definizione di dette tipologie di incarico.

In particolare, "per gli incarichi di studio, il riferimento è all'art. 5 D.P.R. n. 338/1994 che richiede sempre la consegna di una relazione scritta; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione; le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno."

Corte dei Conti SSRR 7/2011:

Con riferimento alla composizione della spesa per studi e consulenze è da ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati

La Corte dei Conti in sede di controllo sez. Toscana (par 459/2012), ha precisato in merito agli incarichi di progettazione (D.Lgs. 163/2006) che

La Sezione ritiene, pertanto, di escludere dai limiti di spesa imposti dalla legge 122 citata quegli incarichi che risultano obbligatori per legge

Nello stesso senso Sezione di controllo per il Veneto - Parere n. 325/2012

Il compenso spettante al responsabile unico del procedimento (RUP) in materia di lavori pubblici è ricompreso fra le prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche, in

con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del

applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 92 del d.lgs. n. 163 del 2006, e, quindi, escluso dall'ambito applicativo dei vincoli di cui all'art. 9, comma 2-bis, del d.lgs. n. 78 del 2010.

La Regione Veneto con DGR 2621/2012 ha stabilito per il SSR e per il 2013 che *il costo complessivo relativo a consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (voce B.2.A.15 nuovo modello CE) non dovrà superare l'80% di quello sostenuto allo stesso titolo nel 2010, al netto dei rapporti contrattuali dotati di specifico finanziamento*

<p>6. Riduzione al 80% del 2013 (per il 2014) e al 75% del 2014 (per il 2015) del limite di spesa degli incarichi di studio e consulenza. Non nel 2016 e 2017</p>	<p>Art. 1 comma 5 DL 101/2013</p>	<p>Si sottolinea che il limite è definito in riferimento al limite teorico (quindi non alla spesa effettiva) del 2013 e, poi, del 2014, come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al c. 7 art. 6 del D.L. 78/2010. Il limite per il 2013 è del 20% della spesa del 2009. Quindi, per il 2014 è il 16% del 2009, per il 2015 è il 12% del 2009 (il 75%*80%*20%).</p> <p>Si sottolinea inoltre che la spesa deve <u>ricomprendere anche quella relativa a incarichi a pubblici dipendenti.</u></p> <p>La Regione Veneto con DGR 2846/2014 ha stabilito per il SSR che: <i>il costo complessivo relativo a consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie non dovrà eccedere il 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010, al netto dei rapporti contrattuali dotati di apposito finanziamento.</i> <i>Resta comunque salvo, relativamente alla spesa per studi e incarichi di consulenza (ai quali non sono riconducibili le convenzioni di cui all'articolo 58 dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali stipulati l'8.06.2000) il limite posto dall'articolo 1, comma 5, del D.L. 31.08.2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125.</i></p>	<p>5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, <u>inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti</u>, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, <u>non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014</u> così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>
--	---------------------------------------	--	--

<p>6-bis Limiti, in percentuale della spesa del personale, alla spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché di collaborazione coordinata e continuativa. Fino al 31/12/2016</p>	<p>Art. 14 DL 66/2014</p>	<p>Non si applica agli enti del SSN</p> <p>La Corte Costituzionale con sentenza 43/2016 ha dichiarato la parziale illegittimità della norma nella parte in cui si applica «a decorrere dall'anno 2014», anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016»</p> <p>4-ter. Alle <u>regioni</u> e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle <u>province</u> e alle città metropolitane e ai <u>comuni</u>, e' comunque <u>concessa</u>, in coerenza e secondo le modalita' previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, <u>la facolta' di rimodulare o adottare misure alternative</u> di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.</p>	<p>1. Ad <u>eccezione</u> delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli <u>enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche</u> inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, <u>a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.</u></p> <p>2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di <u>collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva</u> per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, <u>al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.</u></p>
--	---------------------------	---	--

<p>6-ter Limiti percentuali agli incarichi dirigenziali a tempo determinato</p> <p>Divieto di attribuire attività gestionali agli incarichi parametrati a quelli dirigenziali</p>	<p>Art. 11 DL 90/2014</p>	<p>Art. 16 co. 1-quater DL 113/2016 1-quater. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "Sono in ogni caso <u>escluse dalle limitazioni previste dal presente comma</u> le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi <u>dell'articolo 110</u>, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"</p> <p><i>Corte dei Conti, sezione di controllo regionale per la Puglia, Deliberazione n. 223/PAR/2015, dep. 13 novembre 2015</i></p> <p>A seguito dell'avvenuta abrogazione del disposto dell'art 19 co. 6 quater d.lgs. 165/2001, <u>questa Corte ha, quindi, ritenuto non più operante la deroga prevista per gli incarichi dirigenziali conferiti ex art 110 Tuel, con la conseguenza che si applicano nei confronti dei predetti gli ordinari limiti di cui all'art 9 co 28 d.l. 78/2010.</u></p> <p>(cfr anche CConti Lazio n. 221/2014, Toscana n. 447/2015, Sezione delle Autonomie n. 13/SEZAUT/2015/)</p> <p>Vedere anche il blocco per gli anni 2015-2016 previsto dalla legge di stabilità 2015 (cfr. N. 28-ter)</p>	<p>1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1 dell'articolo è sostituito dal seguente: « 1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. <u>Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità.</u> Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.»;</p> <p>(...)</p> <p>Per la <u>dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale</u>, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato è fissato <u>nel dieci per cento.</u></p> <p>All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: « 3-bis. Resta fermo il <u>divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.</u> ».</p>
---	-------------------------------	--	---

7. Divieto di rinnovo/proroga degli incarichi di consulenza

Art. 1 comma 147 L. 228/2012

L'eventuale clausola di proroga inserita nel contratto, è abrogata dalla disposizione di legge, anche sopravvenuta (Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. SCCLEG/16/2015/PREV)

Conseguentemente, alla fattispecie de qua deve applicarsi il divieto assoluto statuito dal ripetuto art. 7, comma 6, lettera c) del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto a modifica della disciplina previgente ai sensi della quale, comunque, la possibilità di proroga o rinnovo del contratto originario rivestiva carattere eccezionale, dato l'espresso divieto di utilizzare l'istituto della consulenza per attività non eccezionali e temporanee. ...

...._Per la corretta applicazione del principio tempus regit actum (in argomento, tra l'altro, Cons. St., sez. V, 10 gennaio 2012, n. 34) deve, infatti, essere considerata la prevalenza del dettato normativo entrato in vigore medio tempore e contenente norme specifiche in merito alla rinnovabilità stessa, sulla volontà delle parti che con esso si ponga in contrasto.

E' da considerarsi vietato, e quindi fonte di danno erariale, il rinnovo automatico degli incarichi di consulenza (cfr. ex multis Corte dei Conti Appello sent. n. 339 del 04/05/2012).

I provvedimenti di rinnovo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sono da ritenersi non conformi a legge, in quanto si tratterebbe di nuovi contratti, aventi il medesimo contenuto dei precedenti, affidati agli stessi collaboratori, in assenza di qualsivoglia procedura

147. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non e` ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e` consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico»

comparativa ed in quanto carenti del requisito della temporaneità che contraddistingue l'affidamento di incarichi ex art. 7 c.6 del d.lgs. n.165/2001 (Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo, parere n. 24 del 20/12/2011).

Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, del /24/2013/PREV del 27.12.2013

Circa il significato da attribuire all'espressione "l'eventuale proroga dell'incarico è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore....." la Sezione osserva che l'eccezione della proroga, al divieto di rinnovo in precedenza statuito, può assumere valenza solo se la proroga stessa riguardi il termine di efficacia del contratto e non di adempimento e quindi sia prevista una retribuzione aggiuntiva nei confronti del prestatore d'opera, da rapportare al compenso in origine stabilito

<p>7-bis Divieto per le PP.AA. di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa</p>	<p>Art. 22, co. 8, D.Lgs. 75/2017</p>	<p>Prorogato al 1° gennaio 2019 dall'art. 1, comma 1148, lett. h), della legge di stabilità 2018</p> <p>Prorogato dal milleproroghe 2017 (DL 244/2016) con l'art. 1 comma 8</p>	<p>Dal 1° gennaio 2018 e' comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.</p>
<p>8. Divieto di attribuire incarichi di consulenza a soggetti posti in quiescenza che abbiano svolto le medesime attività nell'ultimo anno di attività.</p>	<p>Art. 5 co. 9 DL 95/2012</p>	<p>Non sembrano vietati gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>E' da ricordare anche la disposizione di cui al successivo punto.</p>	<p>È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.</p>
<p>8-bis Divieto di attribuire incarichi di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi a soggetti in quiescenza</p>	<p>Art. 6 DL 90/2014</p>	<p>La disposizione si applica agli incarichi conferiti a decorrere dal 25/06/2014 (data di entrata in vigore del DL 90/2014).</p> <p>In materia è intervenuta la Circolare DFP n. 6/2014</p> <p>La Corte dei Conti Piemonte (Deliberazione n. 82/2015/SRCPIE/PAR) in sede di controllo ha precisato che il divieto si applica pure alle IPAB</p> <p><i>In virtù del predetto quadro normativo dunque i soggetti che rivestono ancora qualificazione giuridica quale I.P.A.B. e che dunque non hanno chiesto, ai sensi della l.r. n. 10/1991, il riconoscimento quale soggetto giuridico di diritto privato e che tra l'altro sono indirizzati da un ente pubblico in virtù della nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione (nella fattispecie 5 su 7 sono di nomina pubblica) devono ritenersi soggetti di diritto pubblico,</i></p>	<p>1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da « a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il presente comma non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali. ».</p> <p>2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>

come espressamente previsto altresì dalla citata l.r. 1/2004.

Tale aspetto assume indubbio rilievo ai fini dell'applicazione della norma richiamata dal Comune in tema di divieti di incarichi a soggetti collocati in quiescenza.

Infatti l'art. 5 co. 9 d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012, come modificato dall'art. 6 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 vieta a tutte le amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi di studio e di consulenza ovvero incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Si aggiunga altresì che la norma in questione amplia ulteriormente la sua portata applicativa ponendo il suddetto divieto di conferimento dei suddetti incarichi anche qualora essi si riferiscano a enti e società controllati dalle pubbliche amministrazioni.

Alla luce di quanto sopra pertanto un ente ancor qualificato come I.P.A.B., connotato dalle caratteristiche sopra descritte, fermo restando ovviamente il necessario procedimento di trasformazione secondo quanto disposto dalla l. n. 328/2000 e dal d.lgs n. 207/2001 allorquando vedrà la luce la relativa disciplina regionale, deve ritenersi ricompreso nella sfera di applicazione di cui al citato art. 5 co. 9 d.l. n. 95/2012.

<p>9. Divieto di attribuire per 5 anni incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca a soggetti posti in quiescenza anticipatamente</p>	<p>Art. 25 L. 724/1994</p>	<p>In questa disposizione sono ricompresi invece gli incarichi di collaborazione.</p>	<p>al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio.</p>
<p>10. Divieto di conferire incarichi di consulenza in materia informatica, se non in casi eccezionali</p>	<p>Art. 1 co. 146 L. 228/2012</p>	<p>La violazione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare</p>	<p><u>Le amministrazioni pubbliche</u> individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.</p>
<p>10-bis Divieto per i dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, di svolgere attività presso i soggetti privati destinatari dei medesimi poteri</p>	<p>Art. 53 c. 16ter D.Lgs. 165/2001</p>	<p>I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione sono nulli vi è il divieto ai soggetti privati di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.</p>	<p>16-ter. <u>I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali</u> per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, <u>non possono svolgere</u>, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, <u>attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri</u>. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.</p>
<p>11. Riduzione al 20% della spesa media degli anni 2010-2011 per mobili e arredi, negli anni 2013, 2014, 2015, 2016</p>	<p>Art. 1 co. 141 L. 228/2012</p>	<p>Il decreto milleproroghe 2016 (DL 210/2015), in sede di conversione, con l'art. 10 c. 3, recita: 3. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge</p>	<p>Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, <u>negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche</u> inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese</p>

	<p>27 febbraio 2015, n. 11, le parole: « negli anni 2013, 2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 ».</p> <p>4. Per l'anno 2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto di cui al citato articolo 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012.</p> <p>Il comma 6 dell'articolo 10 DL 192/2014, proroga anche per il 2015 quanto già previsto in merito al contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche, per gli anni 2013 e 2014, dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.</p> <p>Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, del. n. 26 /2013/QMIG del 20.12.2013 <i>L'art. 1, comma 141, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, nel disporre limiti puntuali alle spese per l'acquisto di mobili e arredi, obbliga gli enti locali al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente</i></p>	<p><u>di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese ,connesse alla conduzione degli immobili. [...] La violazione della presente disposizione e` valutabile ai fini della responsabilita` amministrativa e disciplinare dei dirigenti</u></p>
--	--	--

<p>12. Riduzione al 20% spese di pubbliche relazioni, e rappresentanza</p>	<p>Art. 6 co. 8 DL 78/2010</p>	<p>l'art. 22, comma 5-quater del DL 50/2017 prevede che l'articolo 6, commi 8 e 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 <u>non si applichi, limitatamente alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali</u> o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza, al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale;</p> <p>Vedi possibilità di compensazione con le spese di consulenza (punto 14 - fno al 2014))</p>	<p>8. A decorrere dall' anno 2011 <u>le amministrazioni pubbliche</u> inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, <u>non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità</u></p>
<p>13. Divieto di spesa per sponsorizzazione</p>	<p>Art. 6 co. 9 DL 78/2010</p>		<p>9. A decorrere dall'anno 2011 <u>le amministrazioni pubbliche</u> inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, <u>non possono effettuare spese per sponsorizzazioni</u></p>
<p>14. Possibilità di compensazione tra le spese per pubbliche relazioni, e rappresentanza ABROGATO</p>	<p>Art. 6 co. 10 DL. 78/2010</p>	<p>il comma è stato abrogato dal DL 66/2014</p>	<p>Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6</p>
<p>15. Riduzione della spesa per missioni al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 Eliminazione dell'indennità chilometrica Eliminazione delle diarie per missioni all'estero</p>	<p>Art. 6 co. 12 DL 78/2010</p>		<p>12. A decorrere dall'anno 2011 <u>le amministrazioni pubbliche</u> inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, [...] non possono effettuare <u>spese per missioni</u>, anche all'estero, [...], per un <u>ammontare superiore al 50 per cento</u> della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono <u>illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale</u>. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a</p>

quella effettuata dalle universita' e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute; [...]

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

16. Riduzione al 50% delle spese sostenute per attività di formazione.	Art. 6 co. 13 DL 78/2010	La Corte dei Conti sezione Controllo per il Veneto (377/2011) ha escluso l'applicabilità di tale disposizioni all'ECM per il personale sanitario).	
17. Riduzione della spesa per autovetture all'80 per cento della spesa sostenuta nel 2009.	Art. 6 co. 14 DL 78/2010	Tale disposizione non reca l'esclusione dell'applicabilità alle vetture utilizzate per i servizi sociali e sanitari.	4. <u>A decorrere dall'anno 2011</u> , le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, <u>non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture</u> , nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
18. Riduzione della spesa per autovetture al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2011.	Art. 5 co. 2 DL 95/2012 Come modificato dall'art. 15 del DL 66/2014	La Corte Costituzionale, con sentenza n. 43/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 c.1 del DL 66/2014 (che aveva abbassato il limite al 30%), con l'effetto che rivive il limite precedente del 50% Per gli anni 2007-2010 Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non potevano effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004 (Art. 1, co. 11 e 12 L. 266/2005 e art. 1 co. 505 L. 296/2006) L'art. 1 co. 423 L. 228/2012 ha prorogato per alcune società tale termine nel modo seguente: <i>"Per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del</i>	2. <u>A decorrere dall'anno 2013</u> , le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate <u>non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011</u> per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, <u>per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza</u> , ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. L'art. 15 del DL 66/2014 ha modificato il testo nel modo seguente: "2. <u>A decorrere dal 1° maggio 2014</u> , le amministrazioni

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e' prorogato all'anno 2014."

La Corte dei Conti sez. Lombardia (DEL. 275 del 03/07/2013 PAR) ha precisato che *che il rigoroso divieto di acquisto di autovetture da parte degli Enti locali trova una sicura eccezione per gli acquisti effettuati [...] per i servizi sociali e sanitari.*

Il Comune potrà, dunque, riferirsi a tali "eccezioni" nel valutare l'opportunità di acquisto di una autovettura, tenendo conto, naturalmente, della rigorosa e autonoma valutazione circa l'esigenza di "garantire i livelli essenziali di assistenza" e del dovuto rispetto delle norme contabili di carattere generale a cui gli Enti debbono attenersi.

Si sottolinea che quindi l'esclusione è per le vetture utilizzate per i servizi sanitari, non per le vetture degli enti del servizio sanitario.

pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a., nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto."

<p>19. Divieto di stipula di contratti di acquisto o leasing di autovetture e revoca delle procedure di acquisto iniziate dopo il 09/10/2012 fino al 31/12/2016</p>	<p>Art. 1 comma 143 L. 228/2012 modificato dall'art. 1 co. 1 DL 101/2013</p>	<p>La legge 208/2015 (stabilità 2016) ha sancito con art. 1 co. 636: 636 Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2016.</p>	<p>Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, <u>le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture ne' possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.</u> Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.</p>
<p>20. Esclusione dei limiti per le autovetture e per i mobili e gli arredi (commi 141-143) per alcuni casi</p>	<p>Art. 1 comma 144 L. 228/2012</p>	<p>La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto con la deliberazione n. 96 del 16/04/2013, ha specificato che "le disposizioni di cui all'articolo 5 comma 2, del D.L. 95/2012 e 1, comma 144 della Legge 228/2012 in via generale <u>non siano suscettibili di deroghe applicative da parte delle Regioni [...]</u> laddove manchino <u>specifiche modalità legislativamente determinate</u> per poter <u>individuare</u> quando il servizio in questione, che impone l'utilizzo dell'autovettura, possa rientrare nel novero di quelli che, in base alle previsioni da ultimo richiamate, possano essere qualificati quali "....servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, <u>per i servizi sociali e sanitari</u> svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza"</p>	<p>144. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 <u>non si applicano</u> per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, <u>per i servizi sociali e sanitari</u> svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza</p>
<p>21. Applicazione condizionata dei commi sulle autovetture e della riduzione delle spese per mobili e arredi alle regioni</p>	<p>Art. 1 comma 145 L. 228/2012</p>	<p>Questo meccanismo non si applica alle norme sulle consulenze, il cui limite è quindi direttamente applicabile</p>	<p>145. Per le regioni l'applicazione dei commi da 141 a 144 costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre-2012, n. 174.</p>
<p>22. Divieto di monetizzazione delle ferie, anche in caso di cessazione del rapporto di</p>	<p>Art. 5 co. 8 DL 95/2012</p>	<p>La Corte Costituzionale (95/2016) ha ritenuto legittima la norma, argomentando: 4.- Questa Corte, con riferimento al</p>	<p><u>8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale,</u> delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto</p>

lavoro

contenzioso tra lo Stato e le Regioni, ha già avuto occasione di analizzare la disciplina impugnata, specificando che essa non sopprime la «tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole» (sentenza n. 286 del 2013, punto 9.3. del Considerato in diritto).

Su questa linea si attestano le prime applicazioni che l'amministrazione ha dato della normativa (INPS, messaggio n. 2364 del 6 febbraio 2013; Ragioneria generale dello Stato, nota n. 94806 del 9 novembre 2012; Dipartimento della funzione pubblica, nota n. 40033 dell'8 ottobre 2012) e l'interpretazione delineata dalla magistratura contabile in sede di controllo (Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Campania, delibera dell'11 dicembre 2014, n. 249; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Veneto, delibera del 12 novembre 2013, n. 342; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, delibera del 12 novembre 2013, n. 20; Corte dei conti, sezione di controllo per Regione Sicilia, delibera del 5 giugno 2014, n. 77).

La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.

Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzare" le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età

ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360).

5.- Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).

...La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, Schultz-Hoff e Stringer ed altri).

Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.

Nota DFP n. 40033 dell'08/10/2012, applica la disposizione solo alle ferie maturate dopo l'entrata in vigore del DL 95/2012 ed esclude l'applicabilità ai casi di interruzione anomala del rapporto (es.: decesso)

<p>23. Blocco retribuzioni di tutti i dipendenti al valore del 2010. - NON PIÙ VIGENTE DAL 2015</p>	<p>Art. 9 co. 1 DL 78/2010</p>	<p>Corte dei Conti, Sezione del le autonomie N. 22 /SEZAUT/2015/QMIG, ha stabilito il principio di diritto: "Le somme accantonate a titolo di <u>previdenza complementare per la polizia municipale</u> debbono essere incluse nella spesa del personale oggetto di contenimento ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mentre <u>vanno escluse dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti</u> di cui all'art. 9, commi 1 e 2 bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".</p> <p>Vedi anche documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 13/10/2011 e del 07/02/2013</p> <p>Già l'art. 16 comma 1 lett. b) del D.L. 98/2011 ha previsto la possibilità della proroga fino al 31/12/2014 della presente disposizione, avvenuta con DPR 122/2013: a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014</p> <p><u>Dalla L. 190/2014 (art. 1 co. 254-256) non è stato prorogato, quindi non è più vigente dal 2015</u></p>	<p>1. Per gli anni <u>2011, 2012 e 2013</u> il <u>trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti</u>, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, <u>non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari</u> della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.</p>
<p>24. Riduzioni trattamenti oltre i 90.000 euro e oltre i 150.000 euro (comma incostituzionale) dichiarato</p>	<p>Art. 9 co. 2 DL 78/2010</p>	<p>Con l'art. 16 comma 7 del DL 98/2011, è stata anche prevista la "blindatura" di tale disposizione. Di seguito il testo:</p> <p>7. In ragione dell'esigenza di un effettivo</p>	<p>In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere <u>dal 1° gennaio 2011</u> e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle</p>

		<p>perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013, qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i <u>medesimi effetti finanziari sono recuperati</u>, con misure di carattere generale, <u>nell'anno immediatamente successivo</u> nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.</p> <p>Con sentenza n. 223/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione <i>de qua</i></p>	<p>amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, <u>superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 eur</u></p>
--	--	---	---

<p>25. Estensione della predetta riduzione ai medici convenzionati con il SSN</p>	<p>Art. 16 co. 2 DL 98/2011</p>	<p>Con norma di interpretazione autentica, l'art. 15 co. 25 del DL 95/2012 ha stabilito che</p> <p>25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le <u>disposizioni</u> ivi richiamate di limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore</p>	<p>2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale</p>
<p>26. Blocco compensi per rinnovo incarichi dirigenziali - NON PIU' VIGENTE DAL 2015</p>	<p>Art. 9 co. 2 DL 78/2010</p>	<p><u>Dalla L. 190/2014 (art. 1 co. 254-256) non è stato prorogato, quindi non è più vigente dal 2015</u></p> <p>Già l'art. 16 comma 1 lett. b) del D.L. 98/2011 ha previsto la possibilità della proroga fino al 31/12/2014 della presente disposizione, avvenuta con DPR 122/2013:</p> <p>a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014</p>	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, <u>i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali</u>, anche di livello generale, <u>non possono</u> essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal <u>precedente titolare</u> ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.</p>
<p>27. Blocco dei fondi del trattamento accessorio del personale, e la riduzione degli stessi fondi in proporzione alla riduzione del personale - NON VIGENTE NEL 2015 (cfr punto seguente)</p>	<p>Art. 1 co. 236 L. 208/2015</p> <p>Art. 9 co. 2 bis DL 78/2010</p>	<p><u>Dalla L. 208/2015 (art. 1 co. 236) è stato ripristinato con riferimento al tetto del 2015.</u></p> <p><u>Dalla L. 190/2014 (art. 1 co. 254-256) non è stato prorogato, quindi non è stato vigente nel 2015</u></p> <p>Vedi anche documento della</p>	<p>236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, <u>a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche</u> di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, <u>non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque,</u></p>

		<p>Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 13/10/2011 e del 07/02/2013</p> <p>La Circolare RGS 12/2011 (par. 3) ha sostanzialmente recepito il medesimo metodo:</p> <p><i>Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.</i></p> <p>Già l'art. 16 comma 1 lett. b) del D.L. 98/2011 ha previsto la possibilità della proroga fino al 31/12/2014 della presente disposizione, avvenuta con DPR 122/2013:</p> <p>a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014</p> <p>Disposizione confermata dall'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p> <p>La Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con delibera n. 2/2013/QMIG ha stabilito che:</p> <p>In coerenza con i vincoli delineati</p>	<p><u>automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.</u></p> <p><u>2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013</u> l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, <u>non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010</u> ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio</p>
--	--	---	---

		<p>dall'art. 9, commi 1 e 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, <u>la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa</u> risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di <u>razionalizzazione e</u> riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 16 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in l. 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di <u>specifiche iniziative</u> volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il <u>diretto coinvolgimento delle unità lavorative</u> in mansioni <u>suppletive</u> rispetto agli ordinari carichi di lavoro"</p> <p>La L.</p>	
--	--	--	--

<p>27-bis Obbligo per gli EE.LL. e enti del SSN per il 2015 riduzione dei fondi per la contrattazione integrativa all'importo del 2004 ridotto del 10%;</p>	<p>Art 1 co. 557 e co. 565, lett. c, n. 4 L. 296/2006</p> <p>Art. 1, co. 189- 197 L 266/2005</p>	<p>Per effetto della mancata proroga per il 2015 del blocco di cui al punto precedente, la Circolare n. 8 del 2 febbraio 2015 MEF-RGS , fa rivivere le precedenti misure di cui all'articolo 1, commi da 189 a 197, della legge 23.12.2005, n. 266:</p> <p><i>per le amministrazioni soggette all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) a partire dal 1° gennaio 2015 il limite soglia cui devono essere ricondotte le risorse della contrattazione integrativa non è più quello dell'anno 2010; il limite soglia torna dunque ad essere quello indicato dall'articolo 67, comma 5, del decreto legge n. 112/2008, che ha modificato l'articolo 1, comma 189, della legge n. 266/2005</i></p>	<p>L. 266/2005</p> <p>189. <u>A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.</u></p> <p>...</p> <p>198. <u>Le amministrazioni regionali e gli enti locali</u> di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché <u>gli enti del Servizio sanitario nazionale</u> ...</p> <p>200. <u>Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa</u></p> <p>L. 296/2006, art. 1</p> <p>co. 557. Ai fini del concorso delle <u>autonomie regionali e locali</u></p> <p>c) <u>contenimento</u> delle dinamiche di crescita della <u>contrattazione integrativa</u>, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali</p> <p>co. 565</p> <p>a) <u>gli enti del Servizio sanitario nazionale</u>. ...</p> <p>c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a),</p> <p>4) fanno riferimento, per <u>la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa</u>, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;</p>
--	--	--	---

<p>27-ter Riduzione dell'ammontare del trattamento accessorio a seguito di riorganizzazioni</p>	<p>Art. 9-quinquies DL 78/2015 come introdotto dalla L.125/2015 di conversione</p>	<p>L'obbligo decorre dal 1° gennaio 2015, quindi ai fondi determinati all'inizio dell'anno deve essere operata una correzione.</p>	<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, in presenza di <u>riorganizzazioni finalizzate</u> al rispetto degli standard ospedalieri, <u>l'ammontare complessivo</u> delle risorse destinate annualmente al <u>trattamento accessorio</u> del personale è permanentemente ridotto di un importo pari ai <u>risparmi</u> di trattamento accessorio derivanti dalla <u>diminuzione delle strutture</u> operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione.</p>
--	--	--	--

<p>28. Blocco delle assunzioni e turn-over.</p>	<p>Art. 3 DL 90/2014 che ha abrogato l'art. 76 co. 7 DL 112/2008</p>	<p>Il DL 50/2017 con l'art. 22 ha disposto</p> <p>2. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di <u>qualifica non dirigenziale</u> nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al <u>25 per cento</u> di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facolta' assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita' interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, <u>la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.</u></p> <p>Articolo 1, comma 479, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i <u>comuni che rispettano il saldo</u> di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, <u>e' innalzata al 90 per cento</u> qualora il rapporto dipendenti-</p>	<p>1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, possono procedere, <u>per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.</u> Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218.</p> <p>3 Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.</p> <p>4 La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.</p> <p><u>5 Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente</u></p>
--	--	--	--

		<p>popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>Il DL n. 244/2016 nel modificare l'art. 1, comma 2 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 7, lettera a)) la modifica dell'art. 3, commi 1 e 2.</p> <p>Per gli anni 2015-2016 per gli EE.LL. E le Regioni c'è il blocco assoluto (cfr. Più avanti n.28-ter)</p> <p>I limiti di cui al presente articolo <u>non si applicano</u> alle assunzioni di personale appartenente alle <u>categorie protette</u> ai fini della copertura delle quote d'obbligo.</p> <p>Con l'art. 16 co. 9 del DL 95/2012, 9. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle <u>Province</u> e' fatto comunque <u>divieto</u> alle stesse di procedere ad <u>assunzioni</u> di personale a tempo <u>indeterminato</u>.</p> <p>Lo stesso articolo al co. 8 ha stabilito: 8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, <u>sono stabiliti i parametri di virtuosita' per la determinazione delle dotazioni organiche</u> degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del</p>	<p><u>corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente</u>. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. <u>A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni</u>, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. <u>L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato</u>. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.</p> <p>5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, <u>a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente</u> alla data di entrata in vigore della presente disposizione".</p> <p>5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.</p> <p>5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.</p> <p>5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le</p>
--	--	---	---

		<p>rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine e' determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unita' di personale in servizio presso le societa' di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. <u>A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti.</u></p> <p>Con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 luglio 2014 . sono stati individuati i rapporti medi dipendenti popolazione validi per <u>gli enti in condizioni di dissesto</u>, per il triennio 2014-2016 (in GURI del 12/08/2014 Serie generale - n. 186)</p> <p>L'abrogazione dell'articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008 fa venir meno il divieto totale di assunzioni negli enti con spese di personale pari o superiori al 50% delle spese correnti.</p> <p>I limiti per il 2014 sono quindi (riferiti alla spesa per il personale di ruolo cessato):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Amministrazioni statali: 20%; - Enti di ricerca: 50% se il personale non supera l'80% delle spese - EE.LL. 60% - EE.LL. 80% se il personale non supera il 25% delle spese <p>I limiti per il 2015 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Amministrazioni statali: 40%; - Enti di ricerca: 50% se il personale non supera l'80% delle spese 	<p>parole: "fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014" sono soppresse »;</p> <p><u>6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.</u></p>
--	--	--	---

		<p>- EE.LL. 60%</p> <p>- EE.LL. 80% se il personale non supera il 25% delle spese</p> <p>Si possono cumulare i risparmi dell'ultimo triennio.</p> <p><u>Non si applica alle EX-IPAB</u></p> <p>La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, Deliberazione n. 34/2015, ha stabilito: <i>Nell'attuale formulazione della norma (ndr.: art. 18 co. 2-bis DL 112/2008), al quarto periodo, si prevede che "le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo (i.e. principio di riduzione dei costi del personale), fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati".</i></p>	
--	--	--	--

<p>28bis Divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo in caso di superamento dei limiti dei tempi medi di pagamento INCOSTITUZIONALE</p>	<p>Art. 41 co. 2 DL 66/2014</p>	<p>La Corte Costituzionale con sentenza 1-22 dicembre 2015, n. 272 (in G.U. 1^a s.s. 30/12/2015, n. 52) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2</p> <p>Il divieto si sarebbe dovuto applicare a decorrere dall'anno 2015, poichè è il primo anno successivo a quello in cui sono stabiliti dei tempi medi (90 gg nel 2014)</p> <p>La Circolare n. 3 MEF-RGS del 14/01/2015, ha specificato che <u>"L'unità di misura è in giorni. L'indicatore misurato in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture attribuisce pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. L'indicatore dovrà essere calcolato su base trimestrale e su base annuale, a decorrere dal 2015, e dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente / Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. In particolare, l'indicatore trimestrale dovrà essere pubblicato entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre e quello annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo."</u></p>	<p>2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, <u>registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015</u>, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento <u>non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo</u>, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione</p>
--	-------------------------------------	---	---

<p>28-ter Blocco di assunzioni negli EE.LL. e Regioni per gli anni 2015-2016</p>	<p>Art. 1 co. 424 L 190/2014</p>	<p>Il divieto è posto per la ricollocazione del personale delle soppresse Province.</p>	<p>424. <u>Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita' soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'.</u> Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del personale in mobilita' le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la <u>restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario.</u> Fermi restando i vincoli del patto di stabilita' interno e la sostenibilita' finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unita' di personale ricollocato o ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. <u>Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.</u></p>
<p>29. Divieto di conteggiare la mobilità in uscita come risparmio per successive assunzioni</p>	<p>Art. 14 co. 7 DL 95/2012</p>	<p>La Corte dei Conti della Lombardia (373 del 30/07/2012) si è espressa nel senso che la disposizione in esame <i>colma in sostanza una precedente lacuna, cui avevano fatto fronte le interpretazioni della Corte dei conti in sede di attività consultiva (si rinvia, in particolare, alla delibera delle SSRR n. 59/CONTR/2010) e quelle del Dipartimento per la Funzione pubblica (come da Circolari interpretative sopra citate).</i> <u>La magistratura contabile già aveva affermato, infatti, l'impossibilità di considerare la mobilità in uscita verso altro ente sottoposto a limitazioni come cessazione utile al</u></p>	<p><u>Le cessazioni dal servizio per processi di mobilita' nonche' a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.</u></p>

		<i><u>fine di procedere a nuove assunzioni dall'esterno</u></i>	
--	--	---	--

<p>30. Riduzione del spesa per personale "flessibile" al 50% di quella del 2009, e limite del 100% per gli enti in linea con l'obbligo di riduzione delle spese di personale</p>	<p>Art. 9 co. 28 DL 78/2010</p> <p>I DD.LL. 101 e 102 2013 hanno modificato il testo a decorrere dall'01/09/2013</p> <p>La legge di conversione del D.L. 90/2014 (L.114/2014), ha modificato il testo dal 19/08/2014</p> <p>l'Art. 16 co. 1 quater DL 113/2016 ha aggiunto un periodo</p> <p>Art. 22 comma 1 DL 50 del 24/04/2017</p>	<p>Art. 22 co. 1 DL 50 del 24/04/2017</p> <p>1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa complessiva di personale, <u>i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali</u></p> <p>La Corte dei Conti Veneto con Del. n. 66/2017/PAR, ha precisato: <u>Nell'ipotesi in cui non sia stata sostenuta alcuna spesa sostenuta nell'anno 2009, ovvero nel triennio 2007/2009, si potrebbe ritenere funzionale consentire le assunzioni determinate dall'assoluta necessità di far fronte ad un servizio essenziale per l'ente (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia, delibera n. 29/2012/PAR, Sez. reg. contr. Puglia, delibera n. 149/2016/PAR).</u> <u>Questa nuova soglia di spesa, nella misura strettamente necessaria a far fronte ad esigenze eccezionali, costituirà, a sua volta, il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi.</u></p>	<p>28. <u>A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.</u> Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.</p> <p><u>I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti</u></p> <p>Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.</p> <p><u>Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di</u></p>
---	---	---	---

Art. 16 co. 1 quater DL 113/2016
 1-quater. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 14/SEZAUT/2016/QMIG dep 03/05/2016, ha statuito il seguente principio:

Le spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000 devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010".

Con la Circolare MEF - RGS n. 8 Prot. 7845 del 02/02/2015, alla pag. 46 si fa un riferimento che legittimerebbe l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 368/2001 alle PP.AA.

In merito ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si segnalano le ulteriori disposizioni introdotte dall'articolo I del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che

riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ».

Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. [...] Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.

ha modificato il decreto legislativo n. 368/2001

Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deli. 2/2015/QMIG del 09/02/2015, ha risolto il contrasto tra le Sezioni Regionali, stabilendo che :

"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.

Esteso anche agli enti locali ed enti SSN, con l'art. 4 comma 102 L 183/2011, entrata in vigore il 01/01/2012.

102. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: b) al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome,» sono aggiunte le seguenti: «gli enti locali».

Le limitazioni non si applicano agli

EE.LL. In linea con l'obbligo di riduzione delle spese.

Corte dei Conti, SSRR, 11/2012

I limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, [...] costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale. Gli enti locali sono tenuti pertanto a conformarsi ai principi suddetti e applicano direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento solo da parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative

Corte dei Conti contr. Emilia Romagna (par 268 del 02/10/2013)
"la Sezione ritiene che il carattere generale della locuzione "altri rapporti formativi" utilizzata dal legislatore sembra condurre ad un'interpretazione del concetto in senso ampio che possa ricomprendere al suo interno qualunque forma di rapporto con intento formativo che comporti una spesa a carico dell'ente pubblico; ...

Da quanto precede, l'onere gravante sull'ente per i tirocini che l'ente medesimo intenderebbe avviare ricade nella citata disposizione di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010"

<p>31. Equiparazione dei trattenimenti in servizio alle nuove assunzioni ABROGATO</p> <p>32. Inefficacia trattenimenti già disposti a luglio 2010, ma con decorrenza successiva al 1° gennaio 2011</p>	<p>Art. 9 co. 31 DL 78/2010 Abrogato dall'art. 1 DL 90/2014</p>	<p>Cfr DFP, Nota Circ. 46078 del 18/10/2010</p>	<p><u>i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali</u> consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. <u>I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti.</u></p>
<p>32-bis Abrogazione del trattenimento in servizio, e applicazione del recesso unilaterale al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva anche ai dirigenti sanitari del SSN, ma non ai direttori di struttura complessa.</p>	<p>Art. 1 DL 90/2014</p>		<p>1. <u>Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</u></p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 3, <u>i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.</u> I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati. (...)</p> <p>5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. <u>Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1o gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un</u></p>

			<p>preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma <u>non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario.</u> Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni." »;</p>
--	--	--	---

<p>33. Possibilità di non rinnovare, a scadenza, un incarico dirigenziale <u>anche in assenza di valutazione negativa</u>, e possibilità, anche in assenza di valutazione negativa, di conferire un incarico di valore inferiore</p>	<p>Art. 9 co. 32 DL 78/2010</p>	<p>Oltre al blocco dei maggiori compensi di cui al co. 2, qui si prevede la facoltà di attribuire incarichi dirigenziali <u>di minore importo, anche in assenza di valutazione negativa.</u></p>	<p>32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento <u>le pubbliche amministrazioni</u> di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, <u>alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale</u>, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, <u>non intendono</u>, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, <u>conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico</u>, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli; a decorrere dalla medesima data e' abrogato l'art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda</p>
<p>34. Possibilità, <u>prima della scadenza</u>, di assegnare un diverso incarico dirigenziale</p>	<p>Art. 1 co. 18 DL 138/2011</p>	<p>A differenza del precedente, <u>anche prima della scadenza</u>, si prevede la possibilità di attribuire altro incarico, anche di livello economico inferiore</p>	<p>Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, <u>le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2</u>, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, <u>possono disporre</u>, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente <u>qualifica dirigenziale</u>, <u>il passaggio ad altro incarico</u> prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.</p>
<p>35. Limiti alla compravendita o alla locazione di immobili</p>	<p>Art. 12 DL 98/2011</p>	<p>La Corte dei Conti sez. reg. controllo per il Veneto, nel parere n. 111 del 30/04/2013, ha precisato: che l'ente deve verificare <i>che la stipula del contratto di locazione passiva [...] sia l'unica soluzione prospettabile tra quelle che l'ordinamento mette a disposizione delle amministrazioni territoriali (vedasi sul punto l'eventuale possibilità di ricorrere alle previsioni del riformulata lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del D.P.R. 13 settembre 2005 n. 296 [Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,</i></p>	<p>1. <u>A decorrere dal 1° gennaio 2012</u> le operazioni di <u>acquisto e vendita di immobili</u>, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle <u>amministrazioni</u> inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, <u>con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale</u>, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, <u>sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica</u> da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 1-bis A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni</p>

		<p><i>può essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato per le proprie finalità istituzionali]</i></p>	<p>di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 e' effettuata anche sulla base della <u>documentata indispensabilita' e indilazionabilita' attestata dal responsabile del procedimento</u>. La congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.</p> <p><u>1-ter A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita' interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del procedimento. La congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.</u> Delle predette operazioni e' data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.</p> <p>1-quater Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita' di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilita' di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalita'</p>
--	--	---	--

			<p>di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica. 1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformita' al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88</p>
--	--	--	--

<p>36. Riduzione dei corrispettivi per appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi del 5% per il 2012 e del 10% per il 2013 per gli enti del SSN</p>	<p>Art. 15 co. 13 DL 95/2012 come modificato dall'art. 1 co. 131 L. 228/2012</p>	<p>in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario</p>	<p>13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, <u>gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012</u></p>
<p>36-bis Autorizzazione alle PP.AA. di riduzione del 5% degli importi dei contratti di fornitura di beni e servizi</p>	<p>Art. 8 co. 8 DL 66/2014</p>		<p>8. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, <u>per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:</u> a) <u>autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonche' di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia gia' intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facolta' di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facolta' del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volonta' di operare la riduzione senza alcuna penalita' da recesso verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima.</u></p>
<p>36-ter Obbligo per gli enti SSN di rinegoziare i contratti per una riduzione annua del 5%</p>	<p>Art. 9-ter c. 1 lett. a) DL 78/2015 come introdotto dalla L125/2015 di conversione</p>	<p>Nella tabella A vi sono elencati molti costi, tra cui le <u>consulenze</u>, le <u>collaborazioni</u> e il lavoro interinale.</p>	<p>Per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla <u>tabella A</u> allegata al presente decreto, <u>gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifici della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5 per cento del valore</u></p>

<p>36-quater Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa' o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta' o il controllo</p>	<p>Art. 35 DL 90/2014</p>	<p>Da tener presente anche il DM Interno 25 settembre 2015 "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione" in GU n.233 del 7-10-2015</p>	<p>1. Al fine di assicurare la trasparenza e la legalita' nell'attivita' amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni, fino al recepimento delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, e' vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e societa' o enti esteri, per i quali, in virtu' della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non e' possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprieta' del capitale o comunque il controllo. Rimane ferma la possibilita' della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica.</p> <p>2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della societa' o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.</p>
<p>36-quinquies Divieto per gli enti del SSN di pagare fatture di farmaci senza indicazione di AIC e quantità dal 2018</p>	<p>Art. 29 DL 50/2017</p>		<p>2. A decorrere dall'anno 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici e' fatto obbligo di recare le informazioni sul Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo. [...] E' fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al presente comma.</p>
<p>37. Scioglimento o alienazione di società "in house" ABROGATO</p>	<p>Art 4 co. 1 DL 95/2012</p>	<p>La legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto con l'art. 1, comma 562, lettera a)) l'abrogazione dei commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'art. 4</p>	<p>1. Nei confronti delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente: a) allo scioglimento della societa' entro il 31 dicembre 2013; b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.</p>
<p>38. Divieto di affidamenti diretti alle società "in house" a</p>	<p>Art 4 co. 2 DL 95/2012 La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 23 luglio 2013, n.</p>	<p>La Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 12 del 15/01/2013, in materia di un</p>	<p>2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette societa' non possono</p>

<p>decorrenza dal 01/01/2014 ABROGATO</p>	<p>229 (in G.U. 1a s.s. 31/7/2013, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8 dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 nella parte in cui si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria". ----- La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (in SO n.87, relativo alla G.U. 27/12/2013, n.302)ha disposto (con l'art. 1, comma 562, lettera a)) l'abrogazione dei commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'art. 4</p>	<p><u>affidamento diretto di durata ventennale da disporre prima del 01/01/2014</u>, ha stabilito che <i>"la durata dell'affidamento de quo è senz'altro elemento che si pone in contrasto con il secondo comma dell'art. 4 D.L. 95/2012 dove stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli affidamenti diretti di servizi non sono più consentiti"</i></p>	<p><u>comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, ne' possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari</u>. I servizi già prestatì dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale</p>
--	---	--	---

<p>39. Obbligo liquidazione società per i comuni sotto i 30.000 abitanti ABROGATO</p> <p>40. Obbligo per i comuni tra 30.000 e 50.000 abitanti di detenere la partecipazione di una sola società' ABROGATO</p>	<p>Art. 14 co. 32 DL 78/2010 Comma abrogato dall'art. 1 comma 561 della legge 147/2013</p>	<p>Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, n. 66 del 27/02/2013: "Venendo alle conseguenze cronologiche della prorogatio, si evidenzia che per effetto del citato decreto mille proroghe (D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in Legge 24 febbraio 2012, n. 14), i termini in questione sono stati posticipati di nove mesi; pertanto gli obblighi di dismissione, a seconda della dimensione demografica, risultano allo stato così articolati: a) per i comuni sotto i 30 mila abitanti, la scadenza per la dismissione coincide con il 30 settembre 2013; b) per i comuni tra i 30 e i 50 mila abitanti, la scadenza è il 30 settembre 2014. (Sull'esatta individuazione dei termini di dismissione post decretum, cfr. SRC Lombardia deliberazione n. 113/2012/PAR, nonché SRC Piemonte deliberazione n.291/2012/PAR. In sede di analisi dei rendiconti finanziari, cfr. SRC Lombardia deliberazione n. 361/2012/PRSE. Da ultimo, in sede d'indagine settoriale sulle società partecipate nella regione Lombardia, cfr. SRC Lombardia deliberazione n.34/2013/COMP, pagg. 26 e seguenti). <u>La proroga dei termini opera su tutte le scadenze temporali previste dall'art. 14 comma 32, alla stregua di una duplice previsione normativa di rinvio. L'art. 29, comma 11 bis del D.L. 29 dicembre 2012, n.216 come risultante dopo le interpolazioni apportate dalla legge di conversione, ha disposto quanto qui di seguito letteralmente si riporta: «I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi». Si rammenta, infatti, che l'art. 16, comma 27, del D.L. 13 agosto 2011, n.138 dispone: «All'articolo 14, comma</u></p>	<p>32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, <u>i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società'. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società' già costituite</u> alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo <u>non si applicano</u> ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società' già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società', con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da piu' comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra <u>30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società'</u>; entro il 31 dicembre 2011 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre società' già costituite.</p>
--	---	--	---

		32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012».	
--	--	--	--

<p>40-bis Obbligo per i Comuni non capoluogo di acquisizione tramite soggetti aggregatori</p> <p>Facoltà ai Comuni di procedere direttamente fino a 40.000 euro</p>	<p>Art. 1 co. 501 L208/2015</p> <p>Art. 33 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006</p>	<p>Modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 23-ter, comma 1) che <i>"Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° settembre 2015"</i>.</p>	<p>501. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti <u>modificazioni</u>: a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,»; b) le parole: «con popolazione superiore a 10 .000 abitanti» sono soppresse.</p> <p>Quindi il testo risultante è il seguente:</p> <p>3. Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, <u>I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.</u></p> <p>3-bis. <u>I Comuni non capoluogo di provincia</u> procedono all'acquisizione di <u>lavori, beni e servizi</u> nell'ambito delle <u>unioni dei comuni</u> di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito <u>accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province</u>, ovvero ricorrendo <u>ad un soggetto aggregatore o alle province</u>, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. (55) (59) (60) ((61))</p>
<p>40-ter Obblighi di acquisti centralizzati per talune categorie merceologiche e trasmissione dei contratti all'ANAC</p>	<p>Art 1 co. 494 L 208/2015</p>		<p>494. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, <u>nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per</u></p>

		<p>le categorie merceologiche <u>telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione.</u> In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma».</p>
--	--	--

<p>40-quater Obbligo di approvare il programma biennale degli acquisti e divieto di finanziare acquisti al di fuori del programma</p>	<p>Art. 1 co. 505 L. 208/2015 cfr anche Art. 21 D.lgs. 50/2016</p>	<p>La finanziaria 2017 ha spostato al 2018 l'obbligo di adozione del programma per gli acquisti superiori ai 40.000 euro, ma è rimasto in vigore l'obbligo per gli acquisti superiori al milione di euro.</p> <p><i>424. L'obbligo di approvazione del pro-programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.</i></p> <p>425.</p>	<p>505. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, <u>entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e i suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro.</u> Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, <u>nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione</u> e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. <u>La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti,</u> nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla <i>performance</i>. <u>Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento</u> da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. <u>Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e i suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela</u></p>
--	--	--	---

		<p><u>delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso</u> alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.</p>
--	--	--

<p>41. Obblighi di pubblicazione dei pagamenti della PA, costituenti condizione di efficacia a partire dal 01/01/2013 - ABROGATO</p>	<p>Art. 18 co. 5 DL 83/2012</p>	<p>Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 05/04/2013, n.80) ha disposto (con l'art. 53, comma 1, lettera t)) l'abrogazione dell'art. 18.</p>	<p>1. <u>La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita' sulla rete internet</u>, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita' totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche' al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.</p> <p>[...]</p> <p>5. <u>A decorrere dal 1° gennaio 2013</u>, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la <u>pubblicazione</u> ai sensi del presente articolo <u>costituisce condizione legale di efficacia del titolo</u> legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta <u>responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile</u> per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e' altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.</p>
---	---------------------------------	--	---

42. L'interpretazione delle norme in materia di personale pubblico nelle pronunce di nomofilachia delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo.

Le difficoltà nell'interpretare ed applicare la complessa e stratificata normativa in materia di vincoli alla crescita delle spesa di personale e di limiti per le nuove assunzioni è testimoniata dal sempre più frequente ricorso, da parte delle Regioni e degli enti locali, all'attività consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Numerose questioni, aventi specifica rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica, hanno dato origine a deliberazioni delle Sezioni riunite in sede di controllo aventi carattere di orientamento vincolante per la successiva giurisprudenza delle sezioni regionali, sulla base di quanto disposto dall'art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009.

Un primo gruppo di questioni ha riguardato i presupposti ed i limiti per l'effettuazione di nuove assunzioni, con specifico riferimento alla normativa rispettivamente applicabile agli enti soggetti al patto di stabilità interno ed a quelli di minori dimensioni.

Con delibera n. 53 del 2010 le Sezioni riunite hanno interpretato in modo rigoroso il divieto di procedere a nuove assunzioni posto nei confronti degli enti inadempienti alle prescrizioni del patto di stabilità interno, ex art. 76, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, ritenendo, in tal caso, precluso anche il ricorso ad operazioni di mobilità in entrata.

Al fine di garantire la necessaria neutralità finanziaria alle procedure di mobilità, la delibera n. 59 del 2010 ha chiarito che gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall'articolo 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006, possono considerare le operazioni di mobilità in uscita come equiparabili ad intervenute cessazioni dal servizio di propri dipendenti e procedere, quindi, a nuove assunzioni, solo nell'ipotesi in cui gli enti presso cui i dipendenti sono stati trasferiti imputino effettivamente la mobilità in entrata alla quota autorizzata di nuove assunzioni.

Il divieto di nuove assunzioni in caso di mancato rispetto di un predeterminato rapporto tra la spesa di personale e la spesa corrente degli enti locali rivisto, da ultimo, nell'art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, è stato ritenuto dalle Sezioni riunite come principio avente portata generale e applicabile, quindi, anche agli enti di minori dimensioni, ferma restando, per questi ultimi, la necessità del rispetto della specifica normativa in materia di limiti assunzionali contenuta nell'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 (delibere n. 3 e 4 del 2011).

Relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, le Sezioni riunite hanno ritenuto che l'art. 14, comma 9, seconda parte, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui stabilisce un vincolo alle nuove assunzioni pari al 20 per cento della spesa sostenuta per le cessazioni intervenute nell'anno precedente, debba essere riferito anche alle assunzioni con contratto a termine, fatte salve le eccezioni espressamente stabilite per legge, e gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza per lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali.

Su tale questione, peraltro, è successivamente intervenuto il legislatore con l'art. 4, commi 102 e 103, della legge di stabilità per il 2012, che nell'estendere anche agli enti locali gli specifici vincoli alla crescita della spesa relativa alle assunzioni a tempo determinato, già previsti per le amministrazioni statali dall'art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, hanno limitato l'applicabilità del citato articolo alle sole assunzioni a tempo indeterminato.

All'attenzione delle Sezioni riunite è stata posta inoltre la questione relativa ai presupposti ed ai limiti per il conferimento, da parte degli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti non inseriti

nei ruoli specifici di ciascun ente, con particolare riferimento al rapporto tra la previsione contenuta nel nuovo testo dell'art. 19, commi 6 e 6-*bis*, del d.lgs. n. 165 del 2001 (modificato, da ultimo, dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009) e l'art. 110 del testo unico enti locali.

Le Sezioni riunite, sulla base di quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 324/2010 - in base alla quale le norme per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei all'amministrazione attengono alla materia dell'ordinamento civile di pertinenza esclusiva dello Stato - hanno considerato immediatamente applicabile anche agli enti locali la disciplina relativa ai requisiti di professionalità necessari per il conferimento, alla durata massima del rapporto (non superiore a cinque anni) e ad alcuni aspetti del regime economico e giuridico.

Quanto alle concrete percentuali applicabili, le Sezioni riunite hanno ritenuto ragionevole prendere in considerazione il valore (8 per cento della dotazione organica) che l'art. 19 citato riferisce alla prima fascia della dirigenza statale (ritenuta equivalente, per mansioni svolte, all'unica categoria dirigenziale prevista nei contratti collettivi per gli enti del comparto Regioni ed enti locali).

Conseguentemente, è stato ritenuto applicabile anche agli enti locali il meccanismo di computo dei limiti (art. 19, comma 6-*bis*, del d.lgs. n. 165 del 2001), in base al quale il quoziente derivante dall'applicazione di tale percentuale deve essere arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

Il rigore della pronuncia della Corte è stato, peraltro, attenuato da un successivo intervento normativo. L'art. 1 del d.lgs. n. 141 del 2011 determina specificamente per gli enti locali la percentuale entro la quale è possibile avvalersi di dirigenti estranei all'amministrazione, nella misura del 18%, sommando, quindi, i valori previsti rispettivamente per la prima e la seconda fascia della dirigenza delle amministrazioni statali.

Un ulteriore gruppo di questioni ha riguardato le spese per incarichi di consulenza.

Con la medesima delibera le Sezioni riunite hanno, altresì, ritenuto di dovere escludere dall'applicazione della norma gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferimenti provenienti da altri soggetti pubblici o privati, fermo restando che tale esclusione non incide sul principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, per i quali, invece, la provenienza dei finanziamenti per attività comunque riconducibili all'interno delle funzioni istituzionali deve ritenersi indifferente.

La Corte ha successivamente sottolineato (delibera n. 50/2011) che nella categoria delle spese per incarichi di consulenza rientrano anche le prestazioni a carattere altamente specialistico in materie non rientranti tra le competenze dei dipendenti degli enti (si tratta, in realtà, dell'unica tipologia di consulenza consentita dalla normativa), comprese quelle necessarie all'effettuazione di campagne pubblicitarie istituzionali.

Con riferimento alla spesa per missioni, soggetta a particolari vincoli e limitazioni dall'art. 6 della legge n. 122 del 2010, le Sezioni riunite hanno ritenuto tuttora vigente l'art. 45, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001 per i segretari comunali e provinciali, concernente il rimborso spettante al segretario titolare di due uffici in comuni limitrofi, trattandosi non già di missione in senso proprio ma di spostamenti necessari a raggiungere l'ordinaria sede di svolgimento dell'incarico nel Comune diverso da quello della residenza.

Un'interpretazione restrittiva è stata data alla norma relativa al blocco dei trattamenti accessori, escludendo dall'applicazione dell'art. 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, solo i compensi destinati a remunerare l'attività di progettazione di opere pubbliche e i compensi specifici spettanti all'avvocatura interna degli enti connessi alla liquidazione delle spese legali in caso di giudizio favorevole all'amministrazione (delibera n. 51/2011). Nella specie, hanno osservato le Sezioni riunite, "si tratta di remunerare in modo adeguato prestazioni professionali tipiche - che

altrimenti dovrebbero essere acquisite attraverso il ricorso al mercato con possibili costi aggiuntivi per i bilanci degli enti – utilizzando risorse aggiuntive rispetto a quelle dei bilanci degli enti, in favore di soggetti specifici e non della generalità dei dipendenti“.

Non è stato ritenuto rientrante nel blocco della dinamica retributiva individuale (art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010) il particolare compenso previsto in favore dei segretari comunali e provinciali finanziato attraverso l'utilizzo di una quota parte della maggiorazioni dei diritti di segreteria previsti dall'art. 5 della legge regionale Marche n. 22/2009, trattandosi di un emolumento non avente carattere fisso e continuativo. Quanto sopra, peraltro, fermo restando che la relativa fonte di finanziamento concorre a determinare il valore dei fondi unici di amministrazione sottoposti a rigorosi vincoli di crescita per effetto del successivo comma 2-bis del medesimo art. 9 (delibera n. 56/2011).

Particolarmente severa la giurisprudenza delle sezioni di controllo in materia di stabilizzazione nell'organico degli enti locali di dipendenti di società partecipate in esito alla decisione di reinternalizzazione dei servizi. La delibera n. 3 del 2012 ha escluso tale possibilità, in considerazione sia della natura cogente ed inderogabile della normativa in materia di contenimento della spesa per il personale - finalizzata ad imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica - sia in quanto la stabilizzazione, in relazione alle modalità di assunzione delle società partecipate, verrebbe, di fatto, a rappresentare una violazione del principio costituzionale della necessità di un pubblico concorso per l'accesso ai pubblici uffici.

Particolarmente complessa la questione concernente il diverso ambito di applicazione della norma relativa ai tagli sui compensi corrisposti per incarichi particolari (art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010) rispetto a quella concernente la riduzione del trattamento economico ordinariamente spettante ai pubblici dipendenti, contenuta nell'art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge.

Con delibera n. 5/2012, le Sezioni riunite hanno ritenuto che l'indennità prevista per il segretario comunale che svolga anche le funzioni di direttore generale rientri nella seconda ipotesi trattandosi, nella specie, del corrispettivo previsto da un'espressa norma contrattuale, a fronte dello svolgimento di compiti aggiuntivi rientranti, peraltro, nella complessiva prestazione lavorativa presso l'ente di appartenenza.

Altri argomenti rilevati dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti

43. Deposito e inoltro conti giudiziali

(cfr. Corte dei Conti del Veneto – Sez. Giurisdizionale, sent. n. 355 del 25/05/2012; relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2012 Presidente Corte dei Conti dell'Emilia Romagna)

Il conto annuale degli agenti contabili, con la relativa documentazione, deve essere presentato all'ente di appartenenza affinché, dopo i necessari riscontri, sia trasmesso alla competente Sezione giurisdizionale ai fini dell'esame del conto giudiziale e dell'eventuale svolgimento del giudizio di conto, previsto dall'art. 74 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, dagli artt. 44 e seguenti del T.U. approvato con R.D. 12 luglio 1934 n.1214.

L'art.44 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti secondo cui *"la Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti"*.*"La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di*

altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali"

In applicazione di tale norma sono tenuti alla resa del conto giudiziale nell'ambito di ciascun ente:

- a) il tesoriere o cassiere dell'ente incaricato, sulla base di apposita convenzione, di riscuotere e pagare secondo gli ordini ricevuti dai competenti organi dell'ente;
- b) l'agente della riscossione in base a ruoli;
- c) l'economista incaricato dell'erogazione di spese su appositi fondi;
- d) gli incaricati della gestione di somme anche se non provenienti dal bilancio dell'ente;
- e) i consegnatari di beni mobili non utilizzati negli uffici dell'ente.

44. I compensi extra e il principio di omnicomprensività della retribuzione (artt. 24 e 45 del D.lgs. 165/2001)

Nel quadro normativo vigente non v'è spazio per emolumenti ulteriori se non nei casi espressamente indicati dal contratto collettivo e di ciò si trova conferma nel parere del Consiglio di Stato del 4/05/2005, nel quale il principio di omnicomprensività viene ribadito, declinando le diverse tipologie di incarichi che i dirigenti e i dipendenti possono esser chiamati a svolgere "nell'ambito delle loro funzioni proprie" e, quindi, senza dover percepire compensi accessori (ex multis Corte dei Conti della Campania sent. 1396 del 08/02/2011)

45. Le progressioni economiche e produttività secondo criteri automatici (l'anzianità di servizio o la qualifica)

La Corte dei Conti (III sez. giur. Centrale di Appello, sent. n. 558 del 03/09/2013), ha condannato la Giunta di un Comune per aver disposto per i dipendenti la progressione economica orizzontale secondo criteri automatici, sulla base del solo requisito dell'anzianità di servizio maturata nella fascia economica immediatamente inferiore, senza alcun riferimento agli elementi meritocratici e selettivi tassativamente previsti dall'art. 5 del CCNL 31/03/1999 EE.LL.

L'art. 5 del CCNL del 31/03/1999, infatti, prevede che all'interno di ciascuna categoria la progressione economica si realizzi attraverso la valutazione dell'esperienza acquisita da ciascuno e lo scrutinio dell'impegno e della qualità delle prestazioni individualmente rese.

Secondo la Corte dei Conti la disciplina di settore esclude in radice ogni progressione economica "a pioggia", che prescindendo da un analitico esame delle prestazioni rese dal singolo lavoratore.

La pronuncia fa eco ad un'altra sentenza analoga (I sez. giur. Centrale di Appello, sent. 298 del 29/04/2013), in cui è stato ribadito che, secondo giurisprudenza assolutamente pacifica, è vietato erogare compensi incentivanti c.d. "a pioggia". Anche il CCNL del 22/01/2004 EE.LL., all'art. 37 comma 4 esplicitamente vieta "l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati".

Pur tuttavia, i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato, hanno rilevato che nella quasi generalità delle verifiche effettuate, la ripartizione del fondo per la produttività collettiva è stata effettuata facendo sovente ricorso a criteri quali l'effettiva presenza in servizio o la categoria d'appartenenza del dipendente; questo per una persistente riluttanza delle amministrazioni e dei sindacati ad adeguarsi a logiche di tipo meritocratico. (cfr. "Le risultanze delle indagini svolte dai sifip in materia di spese di personale del comparto regioni ed enti locali, RGS, 2011, pp. 79-81)

In ultimo si riporta un caso in cui gli amministratori sono riusciti ad evitare la condanna per danno erariale, rinnovando le procedure (Corte dei Conti, I sez. giur. Centrale di Appello, sent. n. 607 del

23/10/2012). La questione posta all'attenzione del Collegio riguardava le progressioni economiche orizzontali, originariamente intervenute tra il 2001 ed il 2003. Le stesse sono state poi rinnovate nel 2010, a seguito di una nota dell'Avvocatura dello Stato in cui si affermava "la incontestabile illegittimità delle adottate determinazioni", e si chiedeva un atto di annullamento delle progressioni, ribadendo il divieto di assegnazione di benefici economici "a pioggia".

Il Collegio, nel prendere atto dell'intervenuto annullamento della selezione e dei relativi provvedimenti, nonché della riedizione della procedura selettiva, ha dichiarato cessata la materia del contendere, mandando esenti da ogni addebito gli amministratori.

46. Nuova procedura per l'approvazione dei contratti integrativi/decentrati.

L'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001, recita che:

1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.

Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Rispetto alla precedente formulazione, i controlli, oltre che alla compatibilità dei costi, sono estesi anche all'applicazione delle norme di legge, ed in particolare all'ambito della contrattazione integrativa e ai trattamenti economici. Prima quindi gli organi di controllo dovevano solamente verificare l'esistenza della copertura finanziaria, ora invece devono verificare il rispetto di tutte le norme di legge vigenti.

Inoltre, ai contratti integrativi deve essere allegata la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa; quest'ultima, in particolare, deve illustrare gli effetti attesi in materia di produttività ed efficienza dei servizi. Entrambe le relazioni devono essere certificate dagli organi di controllo.

Inoltre, i contratti integrativi devono essere inviati all'ARAN entro cinque giorni.

Dalle disposizioni di cui sopra, i contratti integrativi devono ora prevedere una pre-intesa, l'invio all'organo di controllo con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, mettendo in evidenza gli effetti attesi in materia di produttività ed efficienza. Dopo la certificazione dell'organo di controllo, l'accordo è siglato e inviato, entro cinque giorni, all'ARAN.

In caso di inadempienza all'iter esposto, non è possibile adeguare le risorse destinate alla contrattazione integrativa. Si potrebbe profilare, in caso di violazione di legge da parte degli accordi, anche la nullità assoluta delle relative clausole.

L'art. 4 del DL 16/2014, stabilisce che

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato ne' il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi ne' il riconoscimento giudiziale della responsabilita' erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonche' le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il citato “quinto periodo del comma 3-quinquies recita che *Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.*

Sono quindi fatti salvi gli atti in violazione di legge o del contratto collettivo nazionale, o comunque di attuazione di clausole nulle della contrattazione decentrata, relativi a corresponsione del trattamento accessorio, alla mobilita' e alle progressioni economiche, alle risorse aggiuntive, al mancato rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza. Tipico esempio potrebbe essere la corresponsione del trattamento accessorio con modalita' “a pioggia”, o l'attribuzione di risorse aggiuntive con modalita' non previste dalla legge o dal CCNL.

In questi casi le clausole della contrattazione decentrata non si considerano nulle.

47. Impegni pluriennali e le condizioni chiarite dalla Circolare RGS n. 9 del 12/03/2012

L'art. 36 co. 2 del d.lgs. 118/2011, recita che *ferma restando, nel caso di attivita' di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in piu' esercizi finanziari, la necessita' di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento.*

Tale norma è il corrispondente, per gli enti locali, di quanto stabilito per gli enti statali dall'art. 34 co. 4 della legge 196/2009 (legge di contabilita' pubblica), che ha esteso anche al bilancio pluriennale l'effetto autorizzatorio prima previsto per il solo bilancio annuale.

Sul punto è anche intervenuta la Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 9 del 12/03/2012.

In particolare il problema si pone per i contratti di durata ultranovennale, vietati in base al R.D. 2440/1923 art. 12 co. 1 e 2, e, soprattutto, per i contratti che superano l'arco temporale del bilancio preventivo pluriennale di tre annualita'.

La RGS si è espressa nel senso che *“possano essere assunti gli impegni per un periodo superiore al bilancio pluriennale esclusivamente per le spese aventi carattere continuativo che riguardano atti negoziali tipici, la cui durata è normativamente prevista per periodi superiori al triennio del bilancio pluriennali”.*

Quindi i contratti di acquisti di beni che non prevedono normativamente una durata superiore al triennio, devono essere ricondotti al triennio di riferimento del bilancio pluriennale. In altre parole, è esclusa ogni discrezionalità nello stabilire la durata del contratto, che deve rientrare nel limite massimo del triennio, salvo che norme di legge impongano diversamente.